



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 2866 del 06/04/2021

Fasc. n 9.11/2016/825

Oggetto: Ambienthesis S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45. Rinnovo, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di recupero (R12, R5) e smaltimento (D13, D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi denominato T.S.E. (Trattamento Solidi Ecoitalia) - matricola n. C326070.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”*;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il *“Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano”* approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto *“Conferimento di incarico dirigenziale”*;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto *“Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)”* con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto *“Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana”* e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 6/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto *“Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000”*;
- Rep. n. 8/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto *“Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione*

2021-2023 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022*” che prevede l’obiettivo 17772, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*”;
- la legge regionale n. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”.

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 6084/2007 del 21.03.2007;
- il provvedimento della Città metropolitana di Milano R.G. n. 4416/2015 del 14.05.2015;

Dato atto che:

- l’Impresa Ambienthesis S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45 in data 20.09.2016 (prot. gen. n. 214899) ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto mobile denominato T.S.E. (Trattamento Solidi Ecoitalia) - matricola n. C326070;
- con nota del 9.11.2016 (prot. gen. n. 260821) è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa;
- con nota del 16.02.2021 (prot. gen. n. 27878) è stato inviato un preavviso di archiviazione per la mancata presentazione della documentazione integrativa;
- nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni pervenute in data 26.02.2021 (prot. gen. n. 34007) e 29.03.2021 (prot. gen. n. 52672 e 52676);

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. gen. n. 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. gen. n. 156587 e del 28.06.2017, prot. gen. n. 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi;

Fatto rilevare che la disponibilità da parte dell’Impresa Ambienthesis S.p.A. dell’impianto mobile T.S.E. (Trattamento Solidi Ecoitalia) - matricola n. C326070, è dimostrata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante, il quale dichiara che la ditta è proprietaria dell’impianto mobile;

Rilevato che, in merito agli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP, in data 29.03.2021 (prot. gen. n. 52672) la Società ha inviato proprie valutazioni concludendo che “*Sulla base delle informazioni disponibili non sono previste sostanze del Regolamento POPs in quantità tali da superare i limiti specifici, per impedirne il recupero. Si fa presente che al momento non è presente un riferimento normativo nazionale specifico per gli inadempimenti al regolamento 1021/2019/UE. [...] Tutti gli EOW sono esenti dalla registrazione perché si applica l’art.2(7) b) e l’allegato V voce 7. Per gli usi in cui si rientra nella definizione di articoli, non essendoci SVHC 0,1% non ci sono particolari adempimenti. L’aggregato riciclato e le terre e rocce non sono articoli. [...] L’aggregato riciclato e le terre e rocce non rientrano nella*

definizione di sostanza e di articolo, pertanto, anche se pericolosi, non risulta l'obbligo della SDS, dell'etichettatura e della notifica al database C&L”;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a **€ 498,00** (ricevuta del versamento datata 12.09.2016 (prot. gen. n. 214899 del 20.09.2016);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in **€ 67.118,74**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Ritenuto, in relazione agli esiti sopra specificati, di procedere con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi T.S.E. (Trattamento Solidi Ecoitalia) - matricola n. C326070, come richiesto dall'Impresa Ambienthesis S.p.A., ai sensi dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/06;

Richiamato l'Allegato al presente provvedimento che contiene la normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative all'attività di gestione rifiuti.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/06 il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi T.S.E. (Trattamento Solidi Ecoitalia) - matricola n. C326070 di cui al provvedimento R.G. n. 6084/2007 del 21.03.2007, così come già modificato successivamente con provvedimento R.G. n. 4416/2015 del 14.05.2015, rilasciato all'Impresa Ambienthesis S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45, alle condizioni e prescrizioni di cui al relativo Allegato Tecnico ed all'allegato estratto dal provvedimento R.G. n. 1886/2016, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante.

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **20.03.2027**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
4. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
5. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
6. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
7. qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 “ *Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*”, il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
8. entro **30 giorni** dal ricevimento della presente, conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, l'impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti garanzia finanziaria determinata in **€ 67.118,74**= con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione;
9. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8. comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

10. la Società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;

11. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;

12. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Ambienthesis S.p.A. (ath@greenholdinpec.it) e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:

- Comune di Segrate (segrate@postemailcertificata.it);
- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Regione Lombardia (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
- tutte le Province italiane;

- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- entro dieci giorni dalla notifica all'Impresa in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento è trasmesso ad ISPRA, la stessa assolve anche la comminazione al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, prevista dall'art. 184-ter, comma 3-septies, in attesa l'istituzione del registro di cui al medesimo comma 3-septies;
- il presente provvedimento è trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana, competente nell'attività di vigilanza nell'ambito del Piano Nazionale di Controllo sulle sostanze chimiche;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01192234797906

€ 1,00: 01192234763244, 01192234763233, 01192234763222

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione